



## **Proposta di emendamenti al Disegno di Legge delega del Governo**

Le scriventi organizzazioni CGIL, CISL e UIL ritengono che la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive europee in materia di appalti, concessioni, settori speciali, costituisca un' occasione importante per avviare un processo di crescita, sviluppo e innovazione basato sulla domanda pubblica e sulle risorse importanti che gli appalti pubblici sono in grado di mobilitare.

Di questi obiettivi le tematiche dei diritti per lavoratrici e lavoratori costituiscono parte integrante. Le organizzazioni sindacali confederali con le puntuali modifiche al disegno di legge n. 1678 sotto avanzate intendono colmare un vuoto che, in una delega concepita allo stato in maniera ancora troppo larga e generica, non valorizza sufficientemente il lavoro e il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici.

I punti segnalati riguardano: l'applicazione del ccnl di riferimento, l'indicazione del settore merceologico, la clausola sociale per la continuità occupazionale, l'offerta economicamente più vantaggiosa, la tutela nei subappalti, la responsabilità solidale, i sistemi di qualificazione di impresa che devono incorporare nei criteri reputazionali il rispetto dei contratti e delle leggi sul lavoro, la riduzione delle stazioni appaltanti, pur presente nella delega, ma ancora in modo troppo generico, l'introduzione del débat public.

Inoltre le organizzazioni sindacali confederali richiamano l'attenzione sul fatto che l'abrogazione del vecchio Codice e Regolamento, nonché la previsione di un periodo transitorio e di ulteriori modifiche entro un anno dall'approvazione del nuovo Codice, possono causare incertezze dal punto di vista delle regole da applicare, soprattutto in materia di contratti e regole del lavoro. Di qui il richiamo alle norme presenti nell'attuale art. 118 del DLGS 163/06 rispetto alle quali non bisogna arretrare e, se possibile, occorre andare avanti migliorando la situazione per le lavoratrici e i lavoratori, utilizzando le indicazioni delle direttive, soprattutto in materia di applicazione dei contratti di lavoro, clausole

sociali, condizioni di esclusione delle offerte delle imprese.

Le organizzazioni sindacali esprimono poi la convinzione che il nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, oltre a realizzare alcuni obiettivi indicati dalle Direttive, debba realizzare un adeguamento delle norme che tenga conto del peso crescente del comparto dei servizi. Da questo versante non costituisce un buon inizio che l'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) richiami solo i dati del comparto dei lavori rinvenibili dall'Osservatorio presso l'AVCP, oggi ANAC, e che nell'indicazione delle responsabilità istituzionali per la guida di questo importante processo di trasposizione delle Direttive Europee non si comprenda appieno dove siano allocate le titolarità e le competenze per il comparto dei servizi, nei quali il valore degli appalti, di fatto, coincide con quello del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori.

E' proprio in questi settori che si scaricano tensioni e problemi di concorrenza contrattuale, di dumping nei trattamenti, non adeguatamente considerati sia in questo disegno di legge, sia nelle politiche di spending review portate avanti in questi anni nel nostro Paese.

#### **Le oo.ss. propongono i seguenti emendamenti alla Legge delega:**

All'art.1 c.1 lettera b) dopo le parole "di un unico testo normativo" aggiungere le parole "con contenuti di disciplina adeguata anche per gli appalti di servizi e forniture".

All'art. 1 c.1 lettera d) dopo "ricorso a sistemi derogatori rispetto alla disciplina ordinaria", aggiungere "che comunque se previsti dovranno essere circoscritti, specificati e codificati".

All'art. 1 c.1 lettera f) dopo appaltanti: aggiungere "comunque assicurando la trasparenza degli atti ed il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice."

All'art. 1 c.1 lettera g) dopo "committenze" aggiungere: "una sensibile riduzione"; sostituire "contenere" con "selezionare e valutare ed

eventualmente respingere”.

All'art. 1 c.1 lettera h) dopo “specifici” aggiungere: “introduzione di un sistema di informazione e consultazione delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori in merito alle condizioni occupazionali e di rischio di dumping sociale”.

All'art. 1 c.1 lettera i) aggiungere dopo omogeneità e trasparenza “ anche per opere, servizi e forniture”; in materia di qualificazione di impresa all'ultimo rigo dopo “nell'esecuzione di contratti eseguiti,” aggiungere “il rispetto dei ccnl, dei contratti aziendali, delle normative di legge riguardanti il lavoro.

All'art. 1 c.1 lettera o) partecipazione dei portatori qualificati di interesse cancellare al 1° rigo “eventuale”; dopo “aggiudicazione” inserire le parole “nonché nella fase di esecuzione del contratto”; all'ultimo rigo dopo “concessioni,”; aggiungere “previsione e introduzione del metodo “débat public”.

All'art 1 c.1 lettera p) dopo “transitorio” prosegue “durante il quale saranno mantenute tutte le disposizioni attuali in materia di lavoro di cui all'art. 118 del dlgs 163/06” .

**Inoltre, le oo.ss. propongono di aggiungere ex novo la seguente lettera:**

All'art. 1 c.1 del disegno di legge n. 1678 inserire la lettera q):

“previsione nel nuovo Codice degli appalti e concessioni di cui alla lettera b di una sezione specifica relativa ai diritti dei lavoratori/ici negli appalti pubblici che disponga da parte delle stazioni appaltanti nei bandi di gara:

- il vincolo dell'indicazione del ccnl sottoscritto, per il settore merceologico di riferimento di cui al codice INPS, dalle OO.SS. maggiormente

rappresentative, applicabile quale parametro per l'applicazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori .

- l'applicazione integrale del ccnl di riferimento e della normativa italiana del lavoro alle imprese estere eventualmente aggiudicatrici dell'appalto e della concessione;
- la clausola sociale di continuità occupazionale ai sensi dell'art. 18, c.2, della direttiva 2014/24 e l'esclusione delle offerte che ne siano prive ai sensi dell'art. 56 della direttiva 2014/24;
- il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa OEV con previsione di esclusione del criterio del massimo ribasso nei settori ad alta intensità di lavoro dei servizi e di esclusione del costo del lavoro nei criteri di aggiudicazione;
- l'utilizzo del pagamento diretto dei subappalti da parte della stazione appaltante;
- l'indicazione nominativa delle imprese a cui s'intende subappaltare in fase di gara;
- il ripristino della responsabilità del committente pubblico per il regime di responsabilità solidale abrogando le norme in contrasto del dl 76/13;
- Verifica del corretto utilizzo dell'avvalimento nel complesso delle procedure, sia in caso di aggiudicazione diretta che nel caso di subappalto.

Segreterie Nazionali CGIL CISL UIL